

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codice intervento (SM)	SRD13
Nome intervento	investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

Finalità e descrizione dell'intervento

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità

c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto

e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione

f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente

g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare

h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi

Tipologie di spese di investimento ammissibili

Nel rispetto del quadro delle spese ammissibili e non ammissibili di cui al Capitolo 10 del CSR, con il presente intervento risultano ammissibili le spese inerenti i seguenti investimenti:



322d22e5



- Realizzazione/acquisto, ristrutturazione di beni immobili per la cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, e commercializzazione dei prodotti agricoli
- *È ammissibile l'acquisto di terreni per un importo fino al 10% delle spese ammissibili totali dell'operazione*
- Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e software
- Realizzazione di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili, per esclusivo autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Principi di selezione

- Localizzazione territoriale
- Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti
- Tipologia degli investimenti
- Qualità delle produzioni.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito dell'attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Limitazioni:

- Sono ammissibili solamente imprese che svolgono sia attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli
- Esclusione delle imprese in difficoltà.

Condizioni di ammissibilità dell'intervento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca

Limitazioni dei settori ammissibili

Non sono ammissibili investimenti:

- Per la trasformazione e commercializzazione di prodotti che non ricadono nell'Allegato I al TFUE
- Per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione e sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari
- Relativi alla produzione di biocarburanti o energia prodotti da colture alimentari

CR06 - Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi



322d22e5



CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento

CR09 – Soglie minime di spesa ammissibile per operazione

Azione 1: 50.000 Montagna; 200.000 altre zone

Azione 2: 25.000 Montagna; 100.000 altre zone

CR10 – Soglia massima di spesa ammissibile per beneficiario: Nessuna soglia

CR11 – Soglia massima di spesa ammissibile per operazione: 2.000.000,00 Euro

CR12 - Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (**Azione 2**), devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MW

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica di: 40%

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate

f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001

R/CR01 - Non sono ammissibili gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti o energia prodotti da colture alimentari

CR13 - Effetto incentivo del contributo pubblico

Si rinvia a quanto disciplinato al Capitolo 10 relativamente all'effetto incentivante e ai limiti temporali dell'ammissibilità delle spese.

Impegni

IM01 - Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa

IM02 - *Periodo di stabilità dell'operazione:*

Si rinvia ai periodi di stabilità dell'operazione definiti - per le operazioni di investimento produttivo, in strutture e in attrezzature - dal Capitolo 10 del CSR.

Per l'Azione 2 il periodo minimo di stabilità è sempre di 5 anni, indipendentemente dalla tipologia di spesa



322d22e5



IM03 - Al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per un numero minimo di anni

Specificazione

Mantenimento impegni di fornitura con produttori agricoli per il triennio successivo alla conclusione dell'investimento.

Obblighi

Si rinvia a quanto previsto al Capitolo 10 "Elementi comuni e trasversali agli interventi".

Forma e tipo di sostegno

Forma di sostegno

Sovvenzione

Tipo di sostegno

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

Aliquota di sostegno

PMI di montagna: 40% della spesa ammessa

Grandi imprese: 10% della spesa ammessa

Intermedie: 20% della spesa ammessa

PMI: 30% della spesa ammessa

Aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

✓ No



322d22e5

